

TI_GERICHTE 30.2002.40 vom 5. März 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-03-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2002.40

FR: TI_GERICHTE 30.2002.40 du 5 mars 2003

IT: TI_GERICHTE 30.2002.40 del 5 marzo 2003

Erwägungen

E. 1

La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

E. 2

La Sezione sanitaria ha sanzionato _____, gerente responsabile della Farmacia _____ di _____, per aver "venduto, in almeno 11 occasioni e senza presentazione di ricetta medica, il preparato _____, vendibile esclusivamente nelle farmacie dietro presentazione di ricetta medica, per ogni dispensazione" (risoluzione impugnata, pag. 1 a metà). La decisione è stata resa in applicazione degli art. 76, 93, 95 segg. LSan e 29 Regolamento CICM.

E. 3

Il ricorrente fa valere dal canto suo come "in sede di osservazioni ho spiegato che in realtà il medicamento era sempre stato venduto dietro presentazione della necessaria ricetta medica poi ritornata alla paziente e che la mancata conservazione del documento da parte del farmacista era tutt'al più configurabile alla stregua di una semplice violazione formale della legge" (ricorso, pag. 2 in alto). La paziente straniera cui è stato venduto il medicamento – soggiunge l'interessato – è "perfettamente nota al ricorrente, da tempo affetta da insufficienza renale e bisognosa di cure continue e prolungate", tant'è che "dal 2000 il suo medico curante le ha prescritto diversi farmaci, in particolare il medicamento in questione, di cui assume circa una scatola al mese" (ricorso, pag. 2 nel mezzo). La mancata conservazione della ricetta medica, sempre a dire del ricorrente, è dovuta per altro a una semplice dimenticanza, commessa "in assoluta buona fede", la quale non giustifica in definitiva l'erogazione di una pena. Tanto meno se si considera che l'interessato ha sempre svolto la sua attività in modo ineccepibile e senza incorrere in alcun provvedimento (ricorso, pag. 2 in basso). Ne conclude, l'insorgente, per l'annullamento della sanzione inflittagli o, se non altro, per una congrua riduzione della multa, ritenuta sproporzionata e non commisurata alle circostanze del caso concreto.

E. 4

Per l'art. 76 cpv. 1 LSan, la dispensazione e la vendita al pubblico dei medicinali, delle specialità farmaceutiche e delle specialità di banco è permessa, di regola, ai soli farmacisti. Riguardo agli agenti terapeutici registrati dall'Ufficio intercantonale di controllo dei medicinali (UICM) o dall'Ufficio federale della sanità pubblica, questi ultimi devono attenersi alle modalità di vendita proposte dall'istanza intercantonale o federale competente (art. 76 cpv. 2 LSan, con rinvio all'art. 93 cpv. 2 LSan). In concreto l' _____ è classificato dall'UICM nella categoria A, che ne impone la vendita solo dietro presentazione di una

prescrizione medica non rinnovabile (art. 29 Regolamento CICM del 25 maggio 1972, sostituito il 1° gennaio 2002 dall'art. 23 dell'Ordinanza federale sui medicinali; RS _____). La violazione delle predette disposizioni è punita con una multa fino a fr. 100 000.– (art. 95 cpv. 1 LSan). In caso di infrazioni intenzionali gravi, con conseguente messa in pericolo della salute o della vita, oltre alla multa può essere inflitto l'arresto (art. 95 cpv. 2 LSan).

E. 5

Nella fattispecie il ricorrente asserisce, come detto, di avere già avuto modo di spiegare con le osservazioni che il medicamento era sempre stato venduto dietro presentazione della necessaria ricetta medica poi ritornata alla paziente (ricorso, pag. 2 in alto). Se non che, nello scritto del 7 febbraio 2002 cui l'interessato fa riferimento, egli si è così espresso: "Ammetto che c'è stato un errore da parte mia per non avere richiesto ogni volta la ricetta, ma nel caso specifico (...) avevamo ricevuto dall'ospedale la conferma che si trattava di una cura periodica continua, che ho poi inviato al dott. _____. Dopo l'inizio della corrispondenza col farmacista cantonale [il 23 luglio 2001, n.d.r.] le ricette sono state richieste. Lavoro come farmacista in Ticino da oltre venti anni e non ho mai ricevuto contravvenzioni per la vendita irregolare di medicinali. Le chiedo quindi di vagliare la possibilità di un ammonimento al posto della contravvenzione". Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, l'insorgente ha quindi espressamente riconosciuto davanti all'autorità di primo grado avere venduto a più riprese il medicamento litigioso senza ricetta medica. Tale circostanza è stata del resto confermata dall'interessato in una lettera manoscritta del 27 luglio 2001 all'Ufficio del farmacista cantonale, secondo cui "le nostre dispensazioni di _____ sono limitate ad un cliente che ci ha portato all'inizio del trattamento, circa due anni fa, una ricetta di un medico croato" (allegato 4 a alla segnalazione

E. 10

gennaio 2002 dell'Ufficio del farmacista cantonale). 6. In simili evenienze, questo giudice perviene al convincimento che il ricorrente non abbia semplicemente ommesso di conservare le ricette mediche come asserito nel gravame, ma ch'egli abbia effettivamente venduto il noto medicamento senza la necessaria prescrizione, violando con ciò le norme sanitarie evocate nella decisione impugnata. Il che giustifica la sanzione inflittagli dalla Sezione sanitaria in applicazione dell'art. 95 cpv. 1 LSan, a prescindere dalla condotta irreprensibile tenuta dall'interessato nella sua pluridecennale attività. Quanto all'entità della multa, essa è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge. Infondato in ogni suo punto, il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr). Per questi motivi, visti gli art. 76, 93, 95 segg. LSan, 23 OM e 1 segg. LPContr; pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata. 2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.– sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: – _____, – Sezione sanitaria, _____. Il giudice: _____ La segretaria: _____